

Prov. N. 35/2020
 Prot. N. 825/2020



Tribunale di Pordenone

Al Ministero della Giustizia D.O.G.
 Al Consiglio Superiore Magistratura
 Al Presidente Corte di Appello di Trieste
 Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste
 Al Procuratore della Repubblica
 Al Presidente di sezione, ai magistrati e ai giudici onorari
 Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
 Avvocati di Pordenone per l'inoltro agli iscritti
 Al Presidente del Consiglio notarile di Pordenone
 per l'inoltro agli iscritti
 Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei
 Commercialisti di Pordenone per l'inoltro agli iscritti
 Ai Giudici di Pace
 Al Dirigente Amministrativo

Oggetto: provvedimento organizzativo ex art. 83, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Visto il D. L. n. 18/2020 e il D.L. n. 23/2020;
 visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020 e del 10.04.2020;
 visti i Decreti emessi il 13.04.2020 dai Presidenti delle Giunte Regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto;
 visto il provvedimento emesso il 24.03.2020;
 rilevato che le esigenze di contenimento del rischio da contagio COVID-19 e di tutela della sicurezza e della salute dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e degli utenti, che hanno indotto questo Presidente ad emettere vari provvedimenti e nello specifico quello del 24.3. u.s., non sono venute meno;
 rilevato, purtroppo, che medio tempore è stato possibile, nell'ambito esclusivo delle funzioni dirigenziali giudiziarie ed amministrative, approntare, grazie al contributo determinante ed assorbente di donazioni e della collaborazione con la Croce Rossa italiana sez. di Pordenone, ulteriori, rispetto a quelle già predisposte sin dal 23.2 u. s., misure di prevenzione e tutela, quali il servizio di rilevamento all'entrata della temperatura corporea, l'approvvigionamento di mascherine e di liquido disinfettante, l'installazione all'entrata degli immobili di dispenser per il liquido disinfettante, la sanificazione periodica degli immobili e l'acquisizione di questionario specifico sul rischio epidemiologico;
 riservata ogni ulteriore valutazione, in collaborazione con l'autorità sanitaria regionale, delle circostanze relative allo stato degli immobili e ai meccanismi di distanziamento nei locali del Tribunale e dell'Ufficio UNEP;

9

rilevato che il Ministero della Giustizia con varie circolari ha indicato la necessità di ricorrere alla forma del lavoro a domicilio del personale per contenere il rischio di contagio; che questo Presidente d'intesa con la Dirigente amministrativa ha posto in essere tutte le indicazioni pervenute dal Ministero della Giustizia in ordine alla gestione del personale al fine di contenere il rischio di contagio, prima fra tutte l'attivazione dei progetti di lavoro agile che attualmente interessano circa il 90 % del personale in servizio;

rilevato che questo Presidente con missiva in data 27.03 u. s., indirizzata al Ministero della Giustizia premesso di aver, *“unitamente alla Dirigenza amministrativa del Tribunale, posto in essere tutte le indicazioni pervenute dal Ministero della Giustizia in ordine alla gestione del personale al fine di contenere il rischio di contagio, prima fra tutte l'attivazione dei progetti di lavoro agile che attualmente interessano circa il 90 % del personale in servizio. Per consentire lo svolgimento delle attività giurisdizionali previste dal comma 3, dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, nonché l'eventuale ripresa, dopo il 15.4.2020, dell'attività giurisdizionale ordinaria del settore civile si ritiene necessario ed URGENTE attivare la possibilità per il personale amministrativo di questo Tribunale di collegarsi da remoto agli applicativi civili. Le udienze civili svolte con modalità telematiche, se non supportate dal lavoro in remoto anche del personale amministrativo, potrebbero in gran parte vanificare le altre misure prese per il contenimento del contagio”* Ha chiesto al Ministero della Giustizia *“con URGENZA l'abilitazione all'accesso da remoto dei Registri SICID e SIECIC per il personale operante nella cancelleria contenzioso civile, volontaria giurisdizione, esecuzioni e procedure concorsuali del Tribunale di Pordenone”*;

rilevato che il C.S.M. nella delibera del 26.03 u. s. ha evidenziato la medesima necessità, rilevando *“che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference); che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; che, tuttavia, allo stato, risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica; che le predette difficoltà dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti nella gestione della prima e, soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo”*;

rilevato che nella riunione del 7.04 u. s. del tavolo tecnico Ministero/CSM il Capo del D. O. G. ha *“dichiarato che le attuali politiche di sicurezza governative impediscono la realizzabilità della remotizzazione”*;

rilevato, pertanto, che la regolamentazione del deposito degli atti, mediante deposito telematico, da parte degli avvocati dei giudici addetti alla sezione civile, va resa compatibile, anche nell'immediato futuro ed in vista della fase successiva all'11.05 p. v., con una limitata presenza di personale nell'Ufficio;

rilevato che, non potendo ricorrere per tali adempimenti al lavoro a domicilio, l'unico strumento utile allo scopo è costituito dall'implementazione del presidio di cancelleria, istituito

per la necessità di contenere il rischio di contagio, sia pure prevedendo ancora una limitata presenza del personale amministrativo;
rilevato, d'intesa con la Dirigente amministrativa alla quale competono i provvedimenti conseguenti per il personale, che appare essere realizzabile un modulo organizzativo, mediante il quale, nel rispetto della necessità di limitare i rischi di contagio con il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione personale, evitare un accumulo di arretrato e favorire, al diminuire o al venir meno delle esigenze di emergenza, una ripartenza ordinata ed efficiente della normale attività giudiziaria;
revocato il provvedimento del 24.03.2020;

DISPONE

1. che è consentito il deposito telematico, da parte degli avvocati e degli ausiliari del giudice, in via prioritaria degli atti di procedimenti civili riferiti alle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83 e, in via secondaria, degli atti riferiti a procedimenti civili non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, con invito a segnalare i depositi ritenuti urgenti, contrassegnando il relativo deposito con il flag URGENTE;
2. il presidio di cancelleria provvederà a lavorare in via prioritaria i depositi degli atti dei procedimenti civili riferiti alle ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 83; gli atti non rientrati nelle predette ipotesi saranno lavorati, compatibilmente con le attività di presidio, ovvero alla ripresa dell'ordinaria attività, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico e dando priorità ai procedimenti contrassegnati in sede di deposito con il flag URGENTE;
3. i ricorsi per decreto ingiuntivo, compresi quelli riferiti a controversie di lavoro, anche in presenza di richiesta di provvisoria esecuzione, e i procedimenti di competenza del giudice del lavoro, non rientrando in via generale tra le ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, salva la valutazione specifica e riferita al singolo procedimento di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, saranno lavorati dal presidio di Cancelleria con le medesime modalità;
4. in presenza di atti non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, i giudici valuteranno di provvedere senza indicazione del flag URGENTE e quindi tale atto sarà lavorato dalla cancelleria compatibilmente con le attività di presidio ovvero alla ripresa dell'ordinaria attività, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico; le medesime modalità potranno essere applicate con riferimento al deposito di atti riferiti alle procedure di esecuzione mobiliare ed immobiliare e alle procedure concorsuali;
5. gli atti del settore della volontaria giurisdizione – riferiti ad interdizioni, inabilitazioni, procedimenti per ADS ed istanze al G.T. - saranno sempre accettati dalla Cancelleria e trasmessi ai giudici assegnatari per la valutazione di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, i relativi provvedimenti saranno depositati in via prioritaria se ritenuti urgenti con segnalazione del Flag URGENTE;
6. in caso di inserimento del flag URGENTE al momento del deposito di atti non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, gli atti saranno sottoposti al giudice al fine della valutazione di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83;
7. che i provvedimenti, riferiti alle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, ovvero valutati ex ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, siano depositati dai giudici assegnatari tramite il flag "Urgente" presente nella barra in alto in fase di redazione dell'atto; in caso di deposito di provvedimenti contrassegnati dal giudice con il flag URGENTE il presidio di cancelleria provvederà a lavorare in via prioritaria il relativo deposito;
8. che gli altri provvedimenti, comprese le sentenze, potranno essere depositati senza il flag URGENTE e saranno lavorati dalla cancelleria compatibilmente con le attività di presidio



- ovvero alla ripresa dell'ordinaria attività, seguendo in ogni caso l'ordine cronologico;
9. conferma il divieto di deposito di atti in forma cartacea, ribadendo l'indicazione di utilizzare per tutti gli atti introduttivi, compresi i ricorsi in materia di famiglia, in via esclusiva l'invio telematico.
 10. ogni caso dubbio va sottoposto al Presidente del Tribunale ovvero al coordinatore della sezione civile dott. Gaetano Appierto.

UFFICIO GIUDICE DI PACE

Settore civile

1. rilevato che l'Ufficio del Giudice di Pace non usufruisce del processo telematico ed risale al 14.04 u. s. la comunicazione, da parte del superiore Ministero, della attivazione presso gli Uffici GdP, del Sistema delle Notifiche Telematiche;
2. rilevato, pertanto che, nel periodo di sospensione dei termini processuali e delle attività di cancelleria dal 9 marzo 2020 in poi, è stato necessario limitare l'attività della cancelleria CIVILE del GdP esclusivamente ai ricorsi urgenti ai sensi dell'art. 83 D. L. 18/2020;
3. rilevato che appare essere realizzabile anche per l'ufficio del Giudice di pace un modulo organizzativo, mediante il quale, nel rispetto della necessità di limitare i rischi di contagio con il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione personale, evitare un accumulo di arretrato e favorire, al diminuire o al venir meno delle esigenze di emergenza, una ripartenza ordinata ed efficiente della normale attività giudiziaria;
4. evidenziata la ricezione per posta di diverse citazioni e ricorsi per D.I. aventi ad oggetto casi non urgenti, iscritti a ruolo, ma ai quali non è seguita con l'assegnazione ai giudici;
5. inoltre, la circostanza che, nel caso in cui siano state depositate dai Giudici di Pace in cancelleria delle minute di sentenze relative a cause pendenti antecedentemente al periodo di sospensione, la cancelleria non le ha pubblicate mediante deposito;
6. infine, vi sono peraltro dei ricorsi per D.I. giacenti e non iscritti, così come anche dei D.I. firmati dai giudici e non depositati e perciò non presenti, invisibili al pubblico nello storico del portale del GdP;
7. dispone che, a partire dal 27.04.2020, la cancelleria del GdP potrà riprendere tutte le attività sopra descritte, distinguendo tra quelle aventi rilevanza esterna (ad es. pubblicazione mediante deposito) che potranno essere preparate, ma eseguite solo dopo la scadenza del termine di sospensione e quelle costituenti passaggi interni, propedeutici all'adozione dei provvedimenti (iscrizioni, assegnazioni ai giudici, preparazione di copie per successive comunicazioni e notifiche) che invece potranno essere eseguite subito.

Penale

1. A partire dal 27.04.2020 potrà essere effettuata la lavorazione delle richieste di decreti di archiviazione giacenti; mentre riserva l'indicazione della data d'udienza riferita agli elenchi di decreti di citazione giacenti all'emanazione provvedimento riguardante il periodo successivo all'11.05.2020.

L'efficacia temporale del presente provvedimento è (salvo proroghe) fissata dal 20.04 all'11 maggio 2020.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo urgenti@csn.it e settima-emergenzacovid@cosmag.it.
Pordenone, 16 aprile 2020.

Il Presidente
dott. Lanfranco Maria Tenaglia



